

che il Comune di Cattolica ha inserito, anche per l'anno 2013, il servizio di cui sopra nella programmazione delle attività in favore di anziani e disabili di cui al Piano di Zona 2009 - 2012 - L. 328/2000 - L.R. 2/2003;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Cattolica, volendo programmare politiche rivolte ad anziani e disabili in condizione di disagio, attraverso la realizzazione di servizi individualizzati, affida alle condizioni esposte nei successivi articoli, alla Società Cooperativa Sociale "Nel Blu" Onlus, con sede in Cattolica, Via Toti n. 2, C.F. e P.IVA n. 01958530402, che dispone delle competenze necessarie, la gestione del "servizio di pulizia domestica in favore di anziani e disabili in condizioni di disagio".

Finalità del servizio è quella di favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita e ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione, nel rispetto delle sue capacità di autodeterminazione.

Il servizio consiste nell'attivazione di interventi concernenti esclusivamente la pulizia dell'ambiente domestico di anziani e/o disabili in condizioni di disagio, in carico ai servizi sociali territoriali.

Il servizio in oggetto va considerato complementare e non sostitutivo rispetto ai servizi di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) o altro servizio socio-sanitario attivato e ricadente nella competenza dell'Azienda U.S.L. Di Rimini.

ART. 2

Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio di pulizia domestica oggetto del presente contratto i cittadini residenti ed in carico ai servizi sociali territoriali che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1. anziani parzialmente o completamente non autosufficienti privi di idonea rete parentale;
2. soggetti con disabilità (totale o parziale) permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, disabili psico fisici, insufficienti e sofferenti mentali, etc);
3. soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica);
4. nuclei familiari e soggetti che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;
5. malati terminali.

ART. 3

Sede delle attività e modalità di svolgimento

La realizzazione delle attività oggetto del presente contratto avverrà esclusivamente c/o le abitazioni dei soggetti beneficiari del servizio individuati all'art. 2.

L'accesso e fruizione del servizio è completamente gratuito per il beneficiari dello stesso.

L'attivazione del servizio oggetto del presente contratto si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- richiesta di attivazione da parte del Servizio Sociale Territoriale responsabile del caso;
- autorizzazione attivazione del servizio, a cura del responsabile comunale incaricato;
- predisposizione, a cura della responsabile incaricato dalla Cooperativa Sociale "Nel Blu" e di concerto con i servizi sociali territoriali, di apposito piano di lavoro;
- attuazione degli interventi di pulizia domestica ivi previsti;

Sono a carico dell'utente i costi relativi all'acquisto dei materiali per la pulizia della casa. La Cooperativa Sociale "Nel Blu", ove lo ritenga opportuno, potrà inoltre avvalersi di strumenti, prodotti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, fermo restando che l'acquisto degli stessi sarà a totale carico della stessa. L'eventuale utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni degli utenti resta tuttavia esclusivamente subordinato al pieno consenso accordato dai diretti interessati. L'aggiudicataria è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente, assumendo, con la sottoscrizione del presente contratto, formale impegno in tal senso.

Gli orari di espletamento delle attività dovranno essere concordati con il servizio sociale territoriale a seconda delle esigenze dei beneficiari e devono rispondere alle esigenze dell'utenza. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio su uno o più turni giornalieri in tutti i giorni feriali della settimana.

Gli operatori dell'ente esecutore impegnati nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dovranno:

- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e mantenere un comportamento rispettoso della dignità dei beneficiari e dei servizi;
- mantenere la riservatezza nonché il segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvertire i responsabili preposti dell'assenza dell'utente ed adeguare prontamente il calendario di lavoro;
- comunicare le eventuali modifiche apportate all'orario e al programma di intervento e concordarle con i referenti comunali e dell'ente esecutore;
- comunicare con tempestività ai referenti comunali e dell'ente esecutore eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;

- non apportare modifiche all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita senza la formale autorizzazione da parte dei referenti comunali e dell'ente esecutore;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica congiunti sull'andamento del servizio sotto il profilo della qualità, efficacia, economicità e raggiungimento degli obiettivi.

Al Comune di Cattolica, tramite il responsabile di servizio individuato, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi fissati. Nello specifico è di competenza del responsabile comunale:

- l'individuazione della durata e frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente;
- la funzione di indirizzo e verifica dell'attività oggetto del presente contratto, in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni;
- la funzione di verifica periodica sui risultati conseguiti, con conseguente valutazione ed eventuale proposta di modifica ed aggiornamento dei piani di lavoro predisposti.

La Società Cooperativa Sociale "Nel Blu" Onlus, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dai piani di lavoro, nonché della redazione e dell'attuazione pratica degli interventi ivi previsti.

La Società Cooperativa Sociale "Nel Blu" Onlus si impegna a relazionarsi con il funzionario designato dal Comune di Cattolica in ordine alla programmazione ed attuazione degli interventi e delle attività nelle materie di cui al presente contratto.

Per l'espletamento dei servizi in oggetto, la Cooperativa si impegna a mettere a disposizione personale qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'Ente esercita, con proprio personale, il controllo sullo svolgimento delle attività, sul rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e sulla correttezza delle modalità di espletamento del servizio affidato.

Si precisa che per quanto attiene la gestione banca dati, i soggetti esecutori osserveranno tutti gli obblighi di legge e le cautele necessarie, quali soggetti che trattano dati personali. Per l'accesso al servizio l'utenza viene tutelata ai fini del possesso dei dati personali, accetta il trattamento dei propri dati e, se necessario, concorda l'invio agli appositi uffici preposti al trattamento delle istanze; pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy (DLGS n.°196 del 30/06/2003 e s.s.), la Cooperativa affidataria ha il compito di nominare il soggetto titolato al trattamento per conto dell'Ente pubblico.

ART. 4

Durata

L'affidamento dell'incarico decorrerà dal 01.01.2013 al 31.12.2013.

Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

ART. 5

Obblighi e responsabilità della Cooperativa affidataria

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato sono a carico della Società Cooperativa affidataria, la quale è l'esclusiva responsabile.

La Società Cooperativa affidataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. La Società Cooperativa affidataria si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

La Società Cooperativa affidataria è tenuta ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze.

Le prestazioni d'opera che il soggetto appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto.

Non sono presenti rischi interferenziali.

Si precisa che tutte le attività lavorative previste nel presente affidamento dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato dalle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.s. m.m. e i.i.

ART. 6

Compensi

Il Comune di Cattolica, per l'espletamento del servizio in oggetto, corrisponderà alla Società Cooperativa Sociale "Nel Blu" Onlus un importo orario di € 17,00 + I.V.A.

La Cooperativa da atto che il corrispettivo così stabilito remunera la stessa per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente contratto.

Il compenso da corrispondere alle Società Cooperativa Sociale "Nel Blu" Onlus, esecutrice del servizio in oggetto, verrà liquidato dal Comune di Cattolica dietro presentazione di regolare documento contabile a cadenza mensile.

ART. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato

ed integrato dall'articolo 7 del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, la cooperativa incaricata, in qualità di appaltatrice, assume, senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti ritenuti validi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m. .

La Cooperativa si impegna, pena nullità, ad inserire negli eventuali contratti di sub appalto o sub fornitura, una clausola con la quale il sub appaltatore o sub fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m. Copia del contratto di sub appalto così redatto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione.

Il Codice CIG assegnato al presente contratto è il seguente: CIG n.° Detto codice dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria riguardante il presente contratto.

Si da atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie nascenti dal presente contratto è il seguente n..... , aperto presso la filiale..... della Banca.....

Per quanto non espressamente previsto, restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.

ART. 8

Inadempienze e cause di risoluzione

Per quanto riguarda le ipotesi di inadempienza alle condizioni stabilite dal presente atto, si rimanda a quanto disposto dall'art. 1453 c.c., precisando che eventuali inadempienze devono essere contestate in forma scritta, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a giorni dieci.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il presente contratto;
- per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di esecuzione del servizio.

A tal proposito la Società Cooperativa affidataria si impegna affinché il servizio di cui trattasi sia svolto con continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione al Comune di Cattolica delle eventuali interruzioni o cambiamenti in atto proponendo soluzioni alternative per tali eventuali periodi.

ART. 9

Disposizioni finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, ove necessarie, sono a carico della Società Cooperativa affidataria.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.° 131.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Per ogni controversia inerente l'esecuzione della presente convenzione, si intende riconosciuta la competenza del foro di Rimini.

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente i seguenti artt.:

- Art. 3 Sede delle attività e modalità di svolgimento;
- Art. 4 Durata;
- Art. 5 Obblighi e responsabilità della Cooperativa affidataria;
- Art. 6 Compensi;
- Art. 8 Inadempienze e cause di risoluzione;
- Art. 9 Disposizioni finali.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il COMUNE DI CATTOLICA

per la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "NEL BLU" ONLUS
